

CONVENZIONE

L'anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di marzo in Roma, presso l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, via Salvatore Contarini 25, 00135 Roma

tra

l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (in seguito denominata "AICS"), codice fiscale n. 97871890584, nella persona del Direttore Dott.ssa Laura Frigenti,

e

l'Istituto di Biometeorologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IBIMET-CNR) (in seguito denominato Ente Esecutore), avente sede legale in Firenze, Via Giovanni Caproni 8, 50145, codice fiscale 80054330586, nella persona del legale rappresentante, in qualità di Direttore di IBIMET-CNR, Dott. Antonio Raschi,

PREMESSO

- che l'art. 1, comma 2, della Legge n. 125/14 concernente la "*Disciplina generale della cooperazione internazionale per lo sviluppo*" elenca gli obiettivi fondamentali della cooperazione allo sviluppo;
- che l'art. 2.1 della Legge n.125/2014 concernente "I destinatari e i criteri" prevede che l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione allo sviluppo abbia come destinatari le istituzioni locali e le amministrazioni locali dei Paesi partner.
- che l'art. 24 della Legge n. 125/14 concernente la "*Disciplina generale della cooperazione internazionale per lo sviluppo*" prevede che la realizzazione di iniziative ed interventi di cooperazione venga affidata tramite convenzioni ad "*Amministrazioni dello Stato, Università o enti pubblici (omissis)*";
- che l'art.15, comma 1 del Decreto MAECI in concerto con il Ministero delle Finanze n. 113/15 (Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo) prevede che le convenzioni di cui al citato art. 24 della legge 125/14 "determinano le modalità di esecuzione, di finanziamento delle spese sostenute e di controllo dei risultati";
- che la Cooperazione italiana presta particolare attenzione al settore della formazione per contribuire al rafforzamento della "capacity- building" dei paesi beneficiari;
- che le autorità locali nigerine (Dir. della Meteorologia Nazionale – Ministero dei Trasporti Niger), Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio (DIST) del Politecnico e dell'Università di Torino e l'Ente Esecutore, auspicando la collaborazione di cui alla presente convenzione, hanno redatto il Documento di progetto tecnico ed economico dell'iniziativa.

PRESO ATTO

che con nota n. 66 dell'11.03.2016 della Direzione della Meteorologia Nazionale – Ministero dei Trasporti, le Autorità nigerine richiedevano il finanziamento dell'iniziativa in parola;

che con messaggio n. 268 del 02.09.2016, la Sede AICS di Ouagadougou trasmetteva alla Sede AICS di Roma, la richiesta di contributo dell'Istituto di Biometeorologia del Consiglio Nazionale

delle Ricerche - presentata ai sensi del combinato disposto dell'Art. 24, commi 1 e 2, della Legge 125/14 e dell'art. 15 del Decreto MAECI n. 113/15 (Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo) - per la realizzazione del progetto denominato "ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI, PREVENZIONE DELLE CATASTROFI E SVILUPPO AGRICOLO PER LA SICUREZZA ALIMENTARE – FASE 2 (ANADIA 2)", per un importo complessivo di € 2.143.415,08 di cui € 1.499.895,08 a carico dell'AICS e € 265.020,00 a carico del Partner locale nigerino (DMN) e € 378.500,00 delle istituzioni italiane che partecipano al progetto;

CONSIDERATO

che sulla base della Valutazione tecnico economica e del parere giuridico dell'Ufficio IX dell'AICS del 20.09.2016, il Direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo con Delibera n. 10130 del 26.09.2016 ha approvato il contributo di € 1.499.895,08, relativo all'iniziativa in Niger denominata "Adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione delle catastrofi e sviluppo agricolo per la Sicurezza Alimentare – Fase 2 (ANADIA 2)" a valere sull'esercizio finanziario 2016.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto della convenzione

L'AICS e l'Ente Esecutore concordano sull'esecuzione del progetto "ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI, PREVENZIONE DELLE CATASTROFI E SVILUPPO AGRICOLO PER LA SICUREZZA ALIMENTARE – FASE 2 (ANADIA 2)" - di seguito denominato "PROGETTO" - come successivamente descritto nell'Allegato 1 - Documento di Valutazione Tecnico-Economica per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- contribuire allo sviluppo di un'agricoltura sostenibile adattata ai cambiamenti climatici e meno vulnerabile agli eventi estremi per sostenere la sicurezza alimentare in Niger;
- estendere l'approccio testato da ANADIA Niger in una seconda regione particolarmente colpita dalle inondazioni, come la regione di Dosso, consolidando l'approccio e rafforzare la collaborazione tra i diversi livelli amministrativi.

Art. 2

Realizzazione del Progetto

L'Ente Esecutore sarà responsabile della realizzazione del Progetto per la durata di trentasei (36) mesi e dovrà per questo fare riferimento ai dettagli specifici contenuti nell'Allegato 1 (Documento di Valutazione Tecnico-Economica), che costituisce parte integrante della presente convenzione.

Art. 3

Piano finanziario

1. L'importo globale del Progetto ammonta a € 2.143.415,08 (duemilionicentoquarantatremilaquattrocentoquindici/08) come di seguito ripartito:
€ 1.499.895,08 a carico della AICS; € 643.520,00 a carico delle istituzioni italiane e nigerine che partecipano al progetto.
2. Le parti convengono di attenersi, per le varie voci di spesa e per la rendicontazione, al piano finanziario espresso nella "Ripartizione dei costi" per annualità - di cui all'Allegato 1.
3. Le spese sostenute dovranno essere pertinenti ed imputabili alle attività eseguite; dovranno, inoltre, essere documentate, comprovabili, contabilizzate e, comunque, rendicontate secondo

quanto previsto dalla vigente legislazione, con particolare riferimento alle norme in materia di Contabilità Generale dello Stato.

4. Fatto salvo il rispetto del comma precedente, e nelle more della redazione di un proprio Manuale per la rendicontazione, è fornito come riferimento il “Manuale di Procedura Tecnica Amministrativa e Contabile per Interventi di cooperazione allo Sviluppo cofinanziati dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo”.
5. Da parte sua, l’Ente Esecutore sarà responsabile nei confronti dell’AICS della totalità dei costi dell’iniziativa dello svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, finanziate con il contributo concesso dalla AICS, pari ad € 1.499.895,08.
6. Gli importi di cui al comma 1 sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10, n.20 del DPR 26 ottobre 1972 n.633 e successive modificazioni ed integrazioni;

Art. 4

Gestione del contributo e modalità di erogazione

1. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, l’Ente Esecutore dovrà comunicare all’AICS l’avvio del programma e, entro i successivi quaranta giorni, lo stesso dovrà presentare il Piano Operativo Generale delle attività.
2. Il contributo a carico della AICS pari a € 1.499.895,08 sarà erogato all’Ente Esecutore dopo la presentazione di rendiconti semestrali e/o a cadenza periodica per il corrispettivo importo rendicontato.
3. Ogni somma che l’Ente esecutore renderà verrà erogata entro sessanta giorni dall’approvazione da parte dell’AICS della rendicontazione finanziaria contabile presentata.
4. Tutte le rendicontazioni dovranno specificare le voci di spesa sostenute a carico del contributo complessivo dell’iniziativa.
5. L’Ente Esecutore è tenuto ad inviare all’AICS, entro sessanta giorni dalla fine del programma, una relazione finale redatta su carta intestata ed accompagnata da una nota ufficiale a firma del proprio legale rappresentante.

Art. 5

Attività e obblighi dell’Ente Esecutore

L’Ente Esecutore si impegna, nel rispetto della normativa vigente, a:

1. assicurare la realizzazione del Progetto;
2. corrispondere la propria parte di cofinanziamento pari ad € 643.520,00, comprensiva di quella a carico delle istituzioni partner;
3. assicurare il corretto svolgimento del Progetto e presentare all’AICS i rendiconti finanziari sulle spese sostenute;
4. verificare che siano assicurati tutti gli adempimenti connessi alle attività del personale con particolare riferimento alle prescrizioni assicurative, previdenziali e antinfortunistiche;
5. assicurare che il personale operante in Niger, in esecuzione all’incarico in oggetto della presente Convenzione, si impegni contrattualmente a rimanere estraneo a questioni politiche, etniche, religiose aventi carattere interno al suddetto territorio e ad astenersi da qualsiasi manifestazione suscettibile di nuocere alle buone relazioni tra l’Italia e l’area in questione;
6. mettere a disposizione dell’AICS in Italia e in Niger ogni utile elemento di valutazione, al fine di verificare la corretta gestione del Progetto;
7. rispettare e far rispettare dal personale impiegato nel progetto le disposizioni comportamentali e di sicurezza impartite dal MAECI e dall’Ambasciata e a far seguire al personale che si recherà in Niger il corso preliminare in materia di sicurezza presso l’Unità di Crisi del MAECI;

Art. 6
Attività e Obblighi della AICS

1. L'AICS provvederà alla erogazione a favore dell'Ente Esecutore di ogni somma rendicontata, dopo avere svolto le attività di controllo della rendicontazione delle spese da quest'ultimo sostenute;
2. L'AICS faciliterà ogni operazione e contatto tra l'Italia e il Niger, diretti alla buona esecuzione della Convenzione;
3. L'AICS eserciterà il controllo sullo svolgimento del Progetto nelle forme e con le modalità previste dalla Legge e dalle relative norme di esecuzione. In particolare l'AICS si riserva, nel corso dell'esecuzione della Convenzione, di far eseguire dal proprio personale, o da esperti/organismi all'uopo designati, missioni di controllo per esaminare e verificare l'andamento del Progetto e i risultati conseguiti.

Art. 7
Modifiche del Programma

1. Ogni eventuale successiva modifica o variazione del progetto dovrà essere preventivamente autorizzata in forma scritta dalla AICS.
2. Ove si verificasse la necessità di effettuare delle modifiche al Piano Operativo che comportino variazioni tra i capitoli di budget superiori al 15%, esse potranno essere ammesse, previa approvazione dell'AICS, su specifica richiesta da parte dell'Ente Esecutore. Se inferiori al 15%, potranno essere eseguite e comunicate dall'Ente Esecutore senza preventiva autorizzazione da parte dell'AICS.
3. Non sarà ammessa nessuna modifica al Progetto che possa comportare un onere finanziario aggiuntivo per l'AICS e qualsiasi ulteriore spesa sarà a carico dell'Ente esecutore.

Art. 8
Acquisto e destinazione delle attrezzature

1. Le attrezzature acquistate per la realizzazione del Progetto oggetto della presente Convenzione, al termine della loro utilizzazione nell'ambito delle attività progettuali, saranno donate alle competenti Autorità locali che ne acquisiranno la piena proprietà a titolo gratuito, con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
2. La procedura di cui al comma 8.1. dovrà essere formalizzata con il coinvolgimento della Sede AICS di Ouagadougou, attraverso un verbale di consegna ai soggetti destinatari.
3. Le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione e comunque necessarie al funzionamento delle suddette attrezzature, sostenute per il periodo di utilizzazione per le attività progettuali, sono a carico del Progetto.

Art. 9
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Ente esecutore si obbliga a sottostare alle disposizioni in materia di tesoreria unica di cui al DL 1/2012, art. 35 commi 8-13 (convertito con L. 24 marzo 2012, n. 27) e alla relativa circolare attuativa MEF n. 11 del 24/03/12. Conseguentemente si rende noto che tutti i trasferimenti dovranno avvenire con la procedura del Girofondi sul seguente conto corrente unico: Contabilità speciale infruttifera presso la Banca d'Italia – Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma n° 167369 per l'incasso delle entrate derivanti dalle amministrazioni dello Stato IBAN: IT12H0100003245348300167369, SWIFT/BIC: BITAITRRXXX intestato al Consiglio Nazionale delle Ricerche.

2. L'Ente esecutore dichiara altresì che il suddetto conto è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. Restano in ogni caso ferme le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
3. L'Ente Esecutore si obbliga a rispettare – nel caso di acquisizione, per la realizzazione del progetto, di beni lavori o servizi – quanto prescritto dal D.Lgs. 50/2016 e dal suo regolamento di attuazione DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore, e successive modificazioni, nonché quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. L'Ente Esecutore è responsabile dell'attuazione di tutti gli obblighi di comunicazione e informazione derivanti dalla presente convenzione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. N.33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
5. L'Ente esecutore si impegna a rilasciare un'attestazione, attraverso il dirigente competente, da cui risulti la correttezza di tutte le procedure nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ed in materia di contabilità degli enti pubblici;
6. L'Ente esecutore si impegna a dare immediata comunicazione alla Direzione ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 10

Clausola risolutiva espressa

1. Ai sensi dell'articolo 1456 del codice Civile ed in applicazione dell'articolo 3, comma 8 della Legge del 13 agosto 2010, n. 136, si conviene che in caso di pagamenti disposti senza avvalersi di banche o Società Poste italiane Spa, il vincolo contrattuale si intenderà risolto di diritto mediante comunicazione da parte dell'AICS, da inviarsi con posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo con certezza della data di ricevimento.
2. Sarà sufficiente, nella comunicazione, che l'amministrazione comunichi la propria intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.
3. La risoluzione del contratto lascia impregiudicata l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 6 della legge 13 agosto 2010, 136.

Art. 11

Forza maggiore ed altri imprevisti

1. Nel caso in cui per cause di forza maggiore (impraticabilità del territorio per eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti, chiusura delle frontiere o assimilabili) sia impossibile portare a compimento il Progetto, o sia necessario modificarlo per completarlo in modo tale che si persegua comunque l'obiettivo generale di cui all'art. 1, dette modifiche, debitamente documentate, saranno autorizzate dalla AICS nell'ambito del quadro economico generale originariamente finanziato.
2. Se le cause di forza maggiore renderanno necessaria l'interruzione del Progetto, l'Ente Esecutore dovrà presentare la rendicontazione delle spese sostenute fino a quel momento e restituire alla AICS le quote di anticipazione eventualmente non utilizzate. Saranno oggetto di rimborso i costi fin lì sostenuti e ritenuti ammissibili dalla AICS, inclusi tutti quelli derivanti da impegni di spesa documentati già assunti nell'ambito del Progetto per fornitura di beni e servizi in corso di esecuzione.
3. Qualora emergano comprovate motivazioni che inducano alla modifica del Progetto originale, le parti si accorderanno attraverso specifici atti formali per individuare quelle varianti che consentano il completo utilizzo del finanziamento volto al perseguimento dell'obiettivo generale di cui all'art.1.

Art. 12
Rapporti AICS – Ente Esecutore

1. La presente convenzione non comporta per l'AICS alcuna responsabilità collegata alla gestione del Progetto ed ai rapporti giuridici e contrattuali e extracontrattuali eventualmente posti in essere dall'Ente Esecutore per l'esecuzione del Progetto.
2. L'esecuzione della presente Convenzione dovrà effettuarsi in stretto collegamento tra l'AICS e l'Ente Esecutore.
3. L'AICS sarà informata sulle fasi relative all'espletamento della Convenzione e riceverà copia degli atti amministrativi adottati dall'Ente Esecutore relativi alla Convenzione in oggetto. Ambedue le parti garantiscono che il trattamento dei dati personali nell'ambito dell'attuazione della presente Convenzione avverrà nel rispetto di quanto previsto dal DL 196/2003.

Art. 13
Visibilità

1. Qualora la AICS o l'Ente Esecutore o il partner di progetto intendano pubblicare in qualsiasi forma (anche telematica) informazioni o risultati, scaturiti dalle prestazioni connesse alla presente Convenzione, o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderanno i termini e i modi delle pubblicazioni e comunque sono tenuti a citare l'AICS e l'Ente Esecutore e il partner di progetto ciascuna con il proprio logo, e il Progetto nel cui ambito si sono svolte attività che hanno prodotto i suddetti risultati.
2. L'Ente Esecutore si impegna a dare una adeguata visibilità all'AICS, quale principale ente finanziatore del Progetto, attraverso iniziative di informazione e di divulgazione nel Paese e in Italia e attraverso il coordinamento e lo scambio con analoghe iniziative finanziate dalla AICS e in corso in Africa Occidentale.

Art. 14
Risoluzione della Convenzione

1. Oltre che negli altri casi espressamente previsti dalla legge, la convenzione può essere risolta, a richiesta di ciascuna delle due parti, per grave inadempienza della controparte.
2. In tal caso, la parte interessata notificherà all'altra parte l'inadempienza contrattuale invitandola a provvedere all'adempimento entro il tempo massimo dei 30 giorni successivi.
3. In caso di risoluzione per causa non imputabile all'Ente Esecutore o al partner di progetto, l'AICS è tenuta a retribuire le prestazioni da esso già effettuate in ragione di un conteggio consuntivo che le raffronti con quelle previste.

Art. 15
Restituzione dei Fondi

Nel caso di irregolarità o mancato rispetto dei termini e/o condizioni contrattuali, l'Ente Esecutore ha l'obbligo di restituire i fondi percepiti e non utilizzati, nonché i fondi percepiti ed utilizzati in maniera difforme dallo scopo fissato nella presente Convenzione ed in modo illegittimo. Altresì dovranno essere restituite le somme che non sono state rendicontate e/o rendicontate in maniera difforme dalla normativa vigente. L'AICS può procedere al recupero delle stesse anche mediante compensazione.

Art. 16
Foro competente

Le parti si impegnano a risolvere qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione ricorrendo a soluzioni conciliative condivise. In ultima analisi, sarà competente il Foro di Roma.

Art. 17
Rinvio

Per quanto non espressamente previsto o derogato nei precedenti articoli, valgono e si osservano le disposizioni ed i regolamenti vigenti in materia di contratti e obbligazioni.

Art. 18
Entrata in Vigore e Durata

1. La presente Convenzione entra in vigore alla data della firma.
2. La durata della Convenzione, connessa all'andamento delle attività progettuali, è stabilita a decorrere dalla data indicata nel precedente capoverso. Le attività del Progetto, avente durata triennale, dovranno essere svolte secondo quanto previsto dall'Allegato 1, salvo specifica deroga da autorizzarsi da parte dell'AICS.
3. Qualora sia necessaria una proroga per assicurare il corretto completamento delle attività concernenti il Progetto, le parti potranno concordare un nuovo termine di scadenza della Convenzione per una sola volta e per la durata di non oltre dodici mesi, sulla base di una proposta scritta avanzata dall'Ente Esecutore, supportata da idonea e circostanziata documentazione, da sottoporre all'approvazione dell'AICS.

Art.19
Domiciliazione

Tutte le comunicazioni e i rendiconti concernenti la presente Convenzione dovranno essere inviate – con anticipo via fax – ai seguenti indirizzi:

AGENZIA ITALIANA PER LA
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
Via Contarini 25, 00135 Roma

ENTE ESECUTORE
ISTITUTO DI BIOMETEOROLOGIA
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Via Giovanni Caproni 8, 50145 Firenze

Art.20
Allegati

L'allegato 1, Documento di Valutazione Tecnico-Economica, costituisce parte integrante della presente convenzione.

**Per l'Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo**

Dott.ssa Laura Frigenti

**Per l'ENTE ESECUTORE
Istituto di Biometeorologia del
Consiglio Nazionale delle Ricerche**

Dott. Antonio Raschi

Stipulato in Roma il 24 marzo 2017
In n. 4 (quattro) originali